

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **262**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Risoluzione

legislativa recante il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America

Annunziata il 28 luglio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione COM(97)0718 - 98/0015(CNS),

visto il progetto di accordo concernente l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti

d'America, siglato dalla Commissione [COM(97)0718],

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0146/98),

visto l'articolo 58 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'ener-

gia e il parere della commissione per i bilanci (A4-0244/98),

1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche apportatevi;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e

alla Commissione, nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri e di Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
(Emendamento 1)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Il Consiglio è tenuto pienamente informato, in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di direzione del Centro, delle materie da trattare in dette riunioni nonché degli orientamenti della Commissione al riguardo.

(Emendamento 2)
Articolo 2, paragrafo 3

3. Per le questioni che rientrano nell'articolo III, punto vi), e negli articoli V e XIII dell'Accordo, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Presidenza, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per le materie che rientrano nell'articolo IV, paragrafo B, punti i) e v) e nell'articolo IV, paragrafo D, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Commissione.

TESTO
EMENDAMENTI

—
(Emendamento 1)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Il Consiglio **e il Parlamento sono tenuti** pienamente informati, in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di direzione del Centro, delle materie da trattare in dette riunioni nonché degli orientamenti della Commissione al riguardo.

(Emendamento 2)
Articolo 2, paragrafo 3

3. Per le questioni che rientrano nell'articolo III, punto vi), e negli articoli V e XIII dell'Accordo, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio, **previa consultazione del Parlamento europeo**, ed espressa di norma dalla Presidenza, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per le materie che rientrano nell'articolo IV, paragrafo B, punti i) e v) e nell'articolo IV, paragrafo D, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Commissione.